



## COMUNICATO STAMPA n. 55/26

Lussemburgo, 16 aprile 2026

Sentenza della Corte nella causa C-328/24 P | Mincu Pătrașcu Brâncuși / Procura europea

### **Procura europea: la Corte respinge l'impugnazione di un cittadino rumeno contro un'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea**

*La Corte conferma l'incompetenza del Tribunale a controllare la legittimità degli atti procedurali della Procura europea*

Il 6 luglio 2021 la Procura europea <sup>1</sup> ha avviato un'indagine in un procedimento penale nel quale il sig. Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși, cittadino rumeno, è stato chiamato in causa in qualità di indagato il 24 maggio 2022 e, successivamente, in qualità di imputato il 25 maggio 2022.

L'8 dicembre 2022 la decima camera permanente della Procura europea ha adottato una decisione con cui ha disposto il rinvio a giudizio di detto cittadino rumeno e di altre persone dinanzi al Tribunale di Bucarest (Romania).

Al sig. Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși sono contestati i reati di costituzione di un'associazione per delinquere <sup>2</sup> e di concorso nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti <sup>3</sup>, aventi l'effetto di ottenere o trattenere indebitamente fondi provenienti dal bilancio dell'Unione europea.

Il 7 luglio 2023 egli ha chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare <sup>4</sup> la decisione della Procura europea dell'8 dicembre 2022, nonché gli atti successivi. Avendo la Procura europea concluso per l'incompetenza del Tribunale, il sig. Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși ha sostenuto che il suo ricorso era ricevibile e che l'approccio sostenuto dalla Procura europea era contrario ai Trattati dell'Unione e al suo diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo.

Con ordinanza del 28 febbraio 2024 <sup>5</sup>, il Tribunale, senza esaminare il merito della controversia, ha respinto il ricorso del sig. Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși, dichiarando la propria incompetenza.

Avverso tale ordinanza del Tribunale è stata proposta un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la sua sentenza in data odierna, **la Corte respinge integralmente tale impugnazione.**

Pur ritenendo che **il Tribunale sia incorso effettivamente in un errore di diritto** dichiarando la propria incompetenza a conoscere del suo ricorso diretto contro un atto procedurale della Procura europea <sup>6</sup>, senza aver esaminato se i Trattati dell'Unione ostassero a una siffatta constatazione, **la Corte**, dopo aver essa stessa proceduto a tale esame, **conferma il rigetto del ricorso** del sig. Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși.

Infatti, la Corte constata che **i Trattati <sup>7</sup> autorizzano il legislatore dell'Unione <sup>8</sup> a stabilire regole particolari per il controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea**, tenuto conto dell'organizzazione e dei compiti di quest'ultima <sup>9</sup>. Essa ne deduce che **il legislatore dell'Unione**, attribuendo, salvo eccezioni, agli organi giurisdizionali nazionali, e non al Tribunale, la competenza ad effettuare il controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, **non ha ecceduto i limiti di tale autorizzazione.**

La Corte precisa, a tale riguardo, che **gli effetti giuridici di tali atti procedurali dipendono, in gran parte, dal diritto nazionale dello Stato membro interessato** e che **la decisione finale sui procedimenti penali condotti dalla Procura europea spetta agli organi giurisdizionali nazionali.** Inoltre, essa rileva che **l'attività della Procura europea è soggetta**

**al controllo giurisdizionale del Tribunale e della Corte**, o mediante una questione pregiudiziale <sup>10</sup> oppure direttamente <sup>11</sup>, conformemente ai Trattati.

Pertanto, **la Corte conclude che il legislatore dell'Unione si è conformato alla ripartizione delle competenze tra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte di giustizia dell'Unione europea, prevista dai Trattati dell'Unione** <sup>12</sup>. **Inoltre, così facendo, ha rispettato il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva** <sup>13</sup>.

Di conseguenza, la Corte dichiara che **il Tribunale è incompetente a esaminare il ricorso** del sig. Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși.

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo [integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Restate in contatto!



<sup>1</sup> La Procura europea è un organo indipendente dell'Unione europea incaricato di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e i loro complici.

<sup>2</sup> Previsto all'articolo 367, paragrafi 1 e 2, del codice penale rumeno.

<sup>3</sup> Conformemente all'articolo 48 del codice penale rumeno, in combinato disposto con l'articolo 18 *bis*, paragrafi 1 e 3, della legge n. 78/2000, in applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1, e dell'articolo 38, paragrafo 1, di tale codice penale.

<sup>4</sup> Ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE.

<sup>5</sup> Ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 28 febbraio 2024, Mincu Pătrașcu Brâncuși/Procura europea ([T-385/23](#)).

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del [regolamento \(UE\) 2017/1939](#) del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.

<sup>7</sup> Più precisamente, l'articolo 86, paragrafo 3, TFUE.

<sup>8</sup> Vale a dire, nel caso di specie, il Consiglio dell'Unione europea.

<sup>9</sup> La Procura europea svolge le proprie indagini in conformità con il diritto nazionale degli Stati membri interessati e persegue gli imputati dinanzi agli organi giurisdizionali di tali Stati membri.

<sup>10</sup> Procedura prevista dall'articolo 267 TFUE.

<sup>11</sup> Fatti salvi i casi previsti all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, il controllo di legittimità degli atti della Procura europea è fondato sull'articolo 263 TFUE.

<sup>12</sup> Previste, in particolare, all'articolo 19 TUE e all'articolo 263 TFUE.

<sup>13</sup> Conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.